



Dott.
Marco Dolzani
Notaio in Trento
via Grazioli n.79
tel. 0461/236499
fax 0461/232282
e mail:
mdolzani@notariato.it

In carta libera ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B)
D.P.R. 642/72.

Repertorio n. 58.790

Atto n. 11.456

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"CON.SOLIDA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci marzo duemilasei in Trento, Via Segantini n. 5, presso la "Sala Don Guetti" della Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, essendo le ore quindici e minuti trenta

10 marzo 2006

Avanti a me **dott. MARCO DOLZANI**, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **ODORIZZI MICHELE**, nato a Cles (TN) il giorno 10 marzo 1964 con domicilio per la carica ove infra, cooperatore sociale,

il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società**

"CON.SOLIDA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Trento, Via Segantini n. 23, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01150390225, già iscritta con il n. TN205-11410, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie.

* * * * *

Comparente che **assume, ai sensi dell'art. 30) dello statuto sociale vigente**, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, **constata e dà atto:**

- che **l'assemblea è stata convocata**, ai sensi dell'art. 25) dello Statuto Sociale, **mediante** avviso affisso all'albo sociale in data 22 febbraio 2006 e lettera raccomandata di pari data;

- che **del Consiglio di Amministrazione sono presenti**, oltre ad esso comparente, i signori Deavi Silvano, Scarpa Pietro, Maines Stefano, Libardi Giacomo, D'Amico Francesco, Cossali Mario,

- che **del Collegio Sindacale sono presenti** i signori Mazza Pasquale e Turella Svetlana,

- che **sono presenti n. 39 (trentanove) soci** su complessivi

n. 53 (cinquantatre) soci, aventi diritto di voto, **come risulta dal foglio presenze che**, firmato dal comparente e da me Notaio **si allega sotto la lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che **l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione**, essendo la prima, prevista per il giorno 9 marzo 2006 ad ore 21.00 andata deserta;

pertanto **dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.**

Passando alla trattazione dell'**ordine del giorno**, il **Presidente espone all'assemblea l'opportunità di aggiornare l'attuale statuto** modificando in particolare **gli attuali articoli 4 (Scopo) e 31 (Consiglio di Amministrazione)**, come segue:

* **all'art. 4) la riformulazione del IV comma dell'articolo**, come segue:

"Art. 4 (Scopo)

OMISSIS

Il consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Il consorzio, in base al principio della reciprocità, intende altresì operare nell'ambito della solidarietà internazionale attivando processi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo."

Invariato il resto dell'articolo;

* **all'art. 31) la soppressione dell'ultimo comma, che avrà pertanto il nuovo seguente tenore:**

"Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri, tutti eletti dall'assemblea, dopo che ne avrà definito il numero, a maggioranza relativa di voti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli amministratori e i soci delle Cooperative sociali associate.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

Il Consiglio elegge al suo interno due Vicepresidenti, di cui uno vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."

Il Presidente passa pertanto a leggere il testo integrale degli articoli oggetto di modifica dello statuto sociale, che dovrebbe da oggi regolare, se le proposte del Presidente saranno accolte, la vita della Società.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, **dopo breve di-**

scussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale, a seguito della modifica degli articoli 4) e 31), nei termini e modi formulati dal Presidente dell'Assemblea.

Il testo di statuto, così integrato, firmato dal comparente e da me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- di **attribuire** al signor **ODORIZZI MICHELE** il **potere di apportare a quanto deliberato** tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad **imposta fissa di registro**.

Null'altro essendovi da deliberare **il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore quindici e quarantacinque**.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sei facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva.

F.to: Michele Odorizzi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

SCHEDA PRESENZE DELEGATI

n.	Assemblea dei Soci 10/03/2006	Delegati	FIRMA
1	ALISEI	MARCELLA GAGLIO	<i>Marcella Gaglio</i>
2	ALPI		
3	ANDINO		
4	AQUILONE	<i>Roberto</i>	<i>PASCO DALLAGO</i>
5	ARCOBALENO		
6	ARCOBALENO GIOVANI		
7	ARGO		
8	ARIANNA		
9	ARTI E MESTIERI		
10	ASSISTENZA	<i>Lucchi Carlo</i>	<i>Lucchi Carlo</i>
11	CASA ASSISTENZA APERTA		
12	CASA ZAMBIASI	<i>GERVASI DAONES</i>	<i>Gervasi Daones</i>
13	CITTA' FUTURA		
14	COCCINELLA		
15	COOPERATIVA 90	<i>MARCO CIOLA</i>	<i>Muller</i>
16	COOPERATIVA ASSISTENZA ANZIANI		
17	COOPERATIVA STELLA MONTIS		
18	CS4		
19	DELFINO		
20	ELIODORO		
21	EPHEDRA		
22	FAI		
23	GIRASOLE	<i>CARLO ZATTONI</i>	<i>Carlo Zaton</i>
24	GRAZIE ALLA VITA	<i>M. CRISTINA TUCCI</i>	<i>M. Cristina Tucci</i>
25	GRUPPO 178		

ALLEGATO "A" AL
 REP. N° 58190/11456
 Notaio Marco Dolzani

25 GRUPPO '78	SEBASTIANA APPIANI	Sebastiana Appiani
26 GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP		
27 IL BUCANEVE	MARIAGIAZIA SCAGLIA	Mariagiazia Scaglia
28 IL GABBIANO		
29 IL LAVORO	SILVANA POLETTI	Silvana Poletti
30 IL PONTE		
31 ITER	FULVIO CONCI	Fulvio Conci
32 KALEIDOSCOPIO	FRANCESCA BIANCHIETI	Francesca Bianchetti
33 L'ANCORA		
34 L'OASI SOS LAVORO		
35 LA CASA	RENATA BELTRAMOLI	Renata Beltramoli
36 LA RETE		
37 LA RUOTA		
38 LA SFERA		
39 LA STRADA		
40 LABORATORIO SOCIALE	CESCATTI MARCO	Marco Cescatti
41 LAVORI IN CORSO	MARINI GIANNI	Gianni Marini
42 LE COSTE		
43 OLTRE		
44 PAGANELLA		
45 PRIMAVERA		
46 PROGETTO 92		
47 PUNTO D'APPRODO	ANDREA GENTILINI	Andrea Gentilini
48 PRABUBOLO		
49 SAD		
50 SPES		
51 PROMOCOOP		
52 COOPERFIDI		
53 C.S.S.S.		



SCHEDA PRESENZE PRESIDENTI ASSEMBLEA DEI SOCI 10/03/2006

voto	n. Soci	Presidente	FIRMA
	1 ALISEI	PAOLO FELLIN	
	2 ALPI	FRANCESCA PARIS KIRCHNER	<i>F Paris</i>
	3 ANDINO	ANDREA BRUNI	
	4 AQUILONE	GIANFRANCO RAO	
	5 ARCOBALENO	MAURO STANGA	<i>Mauro Stanga</i>
	6 ARCOBALENO 98	BEBER EZIO	<i>Beber Ezio</i>
	7 ARGO	WALTER CAVALLUCCI	
	8 ARIANNA	MAURIZIO CAMIN	
	9 ARTI E MESTIERI	MAURO TONELLI	
	10 ASSISTENZA	EMILIO SALVATERRA	
	11 CASA ASSISTENZA APERTA	GABRIELLA CORNELLA	
	12 CASA ZAMBIASI	LUIGI ZANIN	
	13 CITTA' FUTURA	SANDRA DODI	<i>Sandra Dodi</i>
	14 COCCINELLA	LUCIANO IORIS ^{DEMICHELE} _{GUGLIELMINA}	<i>Demichele Guglielmina</i>
	15 COOPERATIVA 90	PAOLO PONTALTI	
	16 COOPERATIVA ASSISTENZA ANZIANI	BRUNO SVALDI	
	17 COOPERATIVA STELLA MONTIS	MARIANGELA FRANCH	
	18 CS4	LUCIA GRETTET	<i>Lucia Gretter</i>
	19 DELFINO	MICHELE TAIT	<i>Michele Tait</i>
	20 ELIODORO	MARIA GRAZIA PELLEGRINI	<i>Maria Grazia Pellegrini</i>
	21 EPHEDRA	FABRIZIO BETTONI	<i>Fabrizio Bettoni</i>
	22 FAI	DANIELE LUCCINI	<i>Daniele Luccini</i>
	23 GIRASOLE	LINO CRISTOFORETTI	
	24 GRAZIE ALLA VITA	PAOLO CAINELLI	

25 GRUPPO '78	ALESSANDRO LOSS	
26 GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP	MICHELE COVI	Michele C.
27 IL BUCANEVE	GIULIANO BELTRAMI	
28 IL GABBIANO	LINO CRISTOFOLETTI	Lino Cristofolotti
29 IL LAVORO	SEVERINO MONTANARI	
30 IL PONTE	FULVIO CONCI	F. Conci
31 ITER	SISTO CAMPOSTRINI	
32 KALEIDOSCOPIO	MICHELE ODORIZZI	
33 L'ANCORA	MARIANO FAILONI	Mariano Failoni
34 L'OASI SOS LAVORO	NICOLA SARTORI	N. Sartori
35 LA CASA	PAOLO FELLIN	
36 LA RETE	GIANANTONIO TONELLI	Gianantonio Tonelli
37 LA RUOTA	RICCARDO PEDRONI	Riccardo Pedroni
38 LA SFERA	FRANCO FAES	Franco Faes
39 LA STRADA	FERNANDA ZAMPI	Fernanda Zampi
40 LABORATORIO SOCIALE	ENRICO PANCHERI	
41 LAVORI IN CORSO	ERMINIO RIZZONELLI	
42 LE COSTE	GIACOMO LIBARDI	Giacomo Libardi
43 OLTRE	CORRADINI LUCA	Corradini Luca
44 PAGANELLA	EMANUELE ZINI	Emanuele Zini
45 PRIMAVERA	MARIO COSSALI	Mario Cossali
46 PROGETTO 92	SIMONE BERLANDA	
47 PUNTO D'APPRODO	LUCIA TOMAZZONI	
48 PRABUBOLO	SANTO BOGLIONI	
49 SAD	LORENZO ROCCABRUNA	
50 SPES	GIANCARLO LUNELLI	Giancarlo Lunelli
51 PROMOCOOP	BRUNO BRUNET	
52 COOPERFIDI	FAUSTO MASE'	
53 C.S.S.S.	VALERIO CLAUDIO	



ALLEGATO "B" AL REP. N. 58.790/11.456

"CON.SOLIDA.

Società Cooperativa Sociale"

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito in forma di Società Cooperativa, un Consorzio di cooperative sociali denominato

"CON.SOLIDA.

Società Cooperativa Sociale"

Art. 2 (Sede)

Il Consorzio ha sede nel comune di Trento.

Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo)

Il Consorzio, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la valorizzazione delle risorse delle comunità ed il coinvolgimento dei soci e degli altri soggetti che vi operano.

Il Consorzio opera per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

Il Consorzio si ispira ai principi ed ai valori del movimento cooperativo quali la solidarietà, la democraticità e la mutualità, nonché quelli della centralità della persona e lo spirito comunitario.

Il consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Il consorzio, in base al principio della reciprocità, intende altresì operare nell'ambito della solidarietà internazionale attivando processi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito della Provincia di Trento.

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Art. 5 (Oggetto)

Il Consorzio, per realizzare i propri scopi sociali, si propone di:

- a) agire imprenditorialmente ponendosi come agenzia strategica per la crescita imprenditoriale, organizzativa e gestionale dei Soci e per lo sviluppo dei territori;
- b) valorizzare il contributo della cooperazione, sociale in primo luogo, ricercando soluzioni innovative per rispondere ai problemi e per valorizzare le potenzialità delle Comunità;
- c) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Provincia, della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano all'attività dei Soci;
- d) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai Soci per migliorare la loro efficacia operativa;
- e) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di imprenditorialità sociale, in particolare di cooperazione sociale;
- f) attuare, sia direttamente che tramite i Soci, iniziative di informazione e promozione dell'impresa sociale, sensibilizzando i cittadini e gli enti pubblici sui problemi delle persone svantaggiate ed emarginate;
- g) svolgere attività di ricerca e di progettazione sull'impresa sociale e sulle politiche sociali;
- h) promuovere la collaborazione e la cooperazione tra le associate adoperandosi per superare situazione di competizione tra i Soci;
- i) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e privati anche stipulando atti e convenzioni, e/o gestendo direttamente, congiuntamente o tramite i Soci, appalti e commesse di lavoro sia nel settore dei servizi sociali sia in settori ove sia possibile l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- j) acquisire e/o ristrutturare immobili anche da concedere in uso a cooperative socie e da gestire in loro favore, con particolare attenzione alle nuove esperienze;
- k) predisporre marchi e denominazioni specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-

zioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendano perseguire gli scopi sociali, tra cui:

- a) le cooperative sociali
- b) altre cooperative e Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;
- c) altri Enti, che in relazione a programmi e progetti definiti intendano realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

Viene istituita una categoria speciale di soci, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi nuovi soci in ragione dell'interesse al loro inserimento nel consorzio.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque per un termine non superiore a cinque anni, ed i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento ("programma di inserimento").

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto

di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci, né possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I soci suddetti possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'adempimento degli obblighi eventualmente assunti, con un preavviso di almeno tre mesi.

Può costituire causa di esclusione, oltre quelle individuate per tutti i soci dall'art. 13 del presente statuto il mancato rispetto degli impegni assunti nel "programma di inserimento".

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso ad opera del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste all'art. 14, anche prima della scadenza fissata secondo quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

Terminato positivamente il periodo di "inserimento", il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori previa delibera di ammissione in qualità di socio ordinario del Consiglio di Amministrazione. La comunicazione al socio avverrà, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta deliberare in merito.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato con delibera dell'assemblea;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- f) il bilancio civilistico e l'eventuale bilancio sociale degli ultimi due esercizi;
- g) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- h) il verbale dell'ultima ispezione ordinaria o straordinaria (revisione);
- i) gli altri documenti che il Consiglio di Amministrazione del consorzio ritenga utile richiedere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Doveri del socio)

I soci hanno l'obbligo di:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

* il capitale sottoscritto;

* la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

* il sovrapprezzo eventualmente determinato dagli amministratori sulla base di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato, ed accantonato in apposito fondo;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi del Consorzio;

d) concorrere alle spese per il funzionamento e per i servizi generali organizzati dal Consorzio con un contributo secondo i criteri stabiliti dall'assemblea;

e) trasmettere, in caso di modifica, lo statuto aggiornato;

f) trasmettere, per ogni esercizio, copia del bilancio civilistico e copia dell'eventuale bilancio sociale;

g) trasmettere l'eventuale variazione del domicilio, che avrà effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata.

Art. 10 (Diritti del socio)

I soci hanno diritto a:

a) partecipare alle delibere dell'assemblea e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire, nei modi e limiti fissati dai regolamenti e dagli organi sociali, delle prestazioni, dei servizi e delle attività in genere del Consorzio;

c) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo se questo esiste;

d) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferiti alla gestione sociale.

I diritti di cui al presente articolo, lettere a) e c) non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, esclusione, fallimento, liquidazione volontaria o altre procedure concorsuali a carico del socio.

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso il Consorzio.

Art. 12 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in Consorzio il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione il rapporto mutualistico si risolve di diritto con la stessa data di risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13 (Esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali o progettuali promosse dal Consorzio o dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertò senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, almeno due assemblee consecutive;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- e) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo l'obbli-

go di adempimento degli impegni precedentemente assunti.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 39, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Il Consorzio può compensare anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile fra le proprie ragioni di credito e quelle di debito comunque sorte nei confronti del socio in applicazione anche del presente statuto e dei regolamenti, compresa la liquidazione della quota sociale.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori.

Art. 18 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una

specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. Ciascun socio sovventore non può sottoscrivere meno di 10 azioni.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. Il valore di rimborso delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti attribuiti ai soci sovventori sono determinati in funzione del rapporto tra il loro conferimento ed il totale del valore nominale dei conferimenti degli altri soci nella seguente misura:

- * conferimenti fino al cinque per cento: un voto
- * conferimenti dal cinque fino al quindici per cento: tre voti
- * conferimenti oltre il quindici per cento: cinque voti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono comunque superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:

* dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

* dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico, fondi per la ristrutturazione e fondi per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale che è formata con la quota degli utili ad essa devoluti a norma dell'art.39 del presente statuto;

c) da altre riserve o fondi costituiti per specifiche esigenze aziendali.

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 23 (Ristorno)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio

stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e decide circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- b) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- c) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del presente statuto;
- d) procede alla nomina degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, ai Sindaci, se nominati, e al soggetto deputato al controllo contabile;
- g) approva gli eventuali regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dalla normativa vigente;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- i) revoca gli Amministratori;
- j) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 23 del presente statuto;
- k) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi associativi annuali dovuti dai soci a norma dell'art. 9;
- l) autorizza preventivamente il Consiglio di Amministrazione in relazione alla compravendita di immobili e/o alla costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- m) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

Per l'esercizio del voto i Soci partecipano all'Assemblea con un proprio delegato.

Delegato del Socio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa o un altro amministratore o socio da lui designato mediante delega scritta. La delega può essere rilasciata anche a delegato di altro Socio. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si provvede per appello nominale.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza elegge fra i soci chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio, ed, eventualmente, due scrutatori.

La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori, se nominati.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri, tutti eletti dall'assemblea, dopo che ne avrà definito il numero, a maggioranza relativa di voti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli amministratori e i soci delle Cooperative sociali associate.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

Il Consiglio elegge al suo interno due Vicepresidenti, di cui uno vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, con le eccezioni previste dalla normativa vigente, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario verbalizzante.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori-

ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla normativa vigente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori o soci delle Cooperative sociali associate.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente vicario.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 38 (Controllo contabile)

Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio

sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE E D'ESERCIZIO

Art. 39 (Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio costituito dal bilancio sociale e dal bilancio civilistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla normativa vigente;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 22.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 39, comma 4, lett. c);
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

delle attività, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve)

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, come previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

* * * * *

Trento, 10 marzo 2006.

F.to: Michele Odorizzi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)